

## SINTESI NORMATIVA

### Parti contraenti

**Sindacati:** FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL.

**Associazioni datoriali:** Assofarm.

**Applicabilità del contratto:** Dipendenti da imprese degli enti locali esercenti farmacie, magazzini all'ingrosso e laboratori farmaceutici.

### Relazioni sindacali

**Contrattazione integrativa:** A livello aziendale o territoriale

**Diritti d'informazione:** Annualmente a livello regionale.

**Assemblee sindacali:** N° 10 ore annuali retribuite.

**Dirigenti sindacali:** Componenti comitati direttivi nazionali, regionali e provinciali. Dirigenti RSA/RSU.

**Permessi sindacali:** Un'ora all'anno per ciascun dipendente.

### Mercato del lavoro

**Tempo determinato e somministrazione:** non può superare il 20% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato ad esclusione dei rapporti conclusi per sostituzione di lavoratori con diritto alla conservazione del posto

**Apprendistato** ammesso per i livelli dal 1° al 4°

**durata:** 36 mesi

**retribuzione:** per il farmacista collaboratore quella relativa al primo livello, per il coadiutore specializzato di farmacia senza conduzione di reparti autonomi, capo settore di magazzino senza coordinamento e controllo, addetto amministrativo primi 12 mesi inquadramento al 6° livello, dal 13° al 36° mese inquadramento quinto livello

**Proporzione:** 1 apprendista per ogni dipendente qualificato

**Percentuale di conferma:** 90%

**Orario di lavoro:** 40 ore settimanali, distribuiti su 6 giorni di norma consecutivi

**Flessibilità orario contrattuale:** consentita adozione di turni e nastri orari per massimo 16 settimane l'anno (1/1 - 31/12). Tale adozione non potrà superare il limite minimo di 34 ore settimanali e il limite massimo di 46 ore settimanali da compensarsi tra loro, i lavoratori coinvolti nella flessibilità percepiranno la retribuzione relativa alle 40 ore settimanali sia nei periodi di superamento che in quelle di riduzione. Preavviso. Di 14 giorni prima dell'inizio del periodo di prestazione flessibile

**Banca ore:** le ore prestate oltre il normale orario di lavoro previsto nel regime di flessibilità o per le ore prestate in occasione di festività o domeniche (in assenza di riposo compensativo)

**Lavoro straordinario:** Il lavoro oltre le 40 ore settimanali, limite 100 ore all'anno.

**Lavoro a tempo parziale:** minimo di 12 ore settimanali, a fronte della sottoscrizione di clausole elastiche e flessibili per part-time verticale o misto massimo 30 ore settimanali.

**Modifica della distribuzione temporale clausola flessibile** maggiorazione 10%

**Lavoro supplementare:** per part-time orizzontale fino al raggiungimento delle 40 ore settimanali, magg.ne 35%

**Parte normativa ed economica:**Vigenza contrattuale  
22/07/2013 - 31/12/2015**Sintesi CCNL  
FARMACIE SPECIALI  
(Assofarm)****Ferie e permessi**

**Permessi retribuiti:** 12 ore all'anno per i lavoratori in forza al 31/12/2012, per i lavoratori a tempo determinato fino alla scadenza del termine.

**Riduzione orario di lavoro** per i lavoratori in forza al 31/12/2012 che passano dalle 38 alle 40 ore settimanali 104 ore di permessi comprese le 32 ore di ex festività, per i lavoratori assunti successivamente al 31/12/2012. 72 ore di permesso, le ulteriori 32 ore saranno maturate 16 decorsi tre anni dall'assunzione, ulteriori 16 ore decorsi 5 anni dall'assunzione. I permessi potranno essere fruiti a scelta dell'azienda tramite riduzione strutturale dell'orario a 38 ore settimanali mediante il completo utilizzo delle 104 ore o attraverso il recupero con permessi individuali

**Ferie:** 26 giorni lavorativi con distribuzione dell'orario su 6 giorni, in caso di distribuzione disomogenea 173 ore riferite ad un anno solare (rateo 15 gg.).

**Riposo settimanale:** 24 ore consecutive da fruirsi normalmente di domenica, a cui devono aggiungersi le 11 ore di riposo giornaliero.

**Aspettativa non retribuita:** Fino ad un massimo di un anno per motivi personali

**Assenze dal lavoro**

**Malattia e infortunio:** Conservazione posto: 16 mesi fino 3 anni servizio. - 24 mesi oltre, in caso di infortunio sul lavoro il diritto alla conservazione del posto è fino a guarigione clinica

**Trattamento economico malattia ed infortunio:** Integrazione: 100% primi 6 mesi - 50% successivi 6 mesi. Per i lavoratori affetti da malattie oncologiche integrazione al 100% per i primi 365 giorni

**Maternità:** Da marzo 2004, integrazione al 100% per 150 gg. compreso 13<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup>.

**Retribuzione**

**Retribuzione mensile:** La retribuzione viene corrisposta mensilmente.

**Scatti di anzianità:** 11 scatti biennali assunti fino al 30-5-1995 - 6 scatti gli altri dall'1/1/2014 nr. 15 scatti biennali € 26,50 liv. 1Q € 25,82 1° S € 25,31 liv 1° C € 23,24 liv. 2° € 22,72 liv 3° € 20,66, liv. 4° € 20,14 liv. 5°, € 19,63 liv. 6°

**Mensilità supplementari:** 13<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup> mensilità - (ratei 15 gg.).

**Mensa:** Servizio diretto o tramite convenzioni con punti esterni.

**Part-time post maternità:** Previo utilizzo delle ferie maturate in anni precedenti, i lavoratori che rientrano dal congedo di maternità/paternità possono richiedere trasformazione a tempo parziale fino al compimento del 3° anno di età del bambino. Nei seguenti limiti/condizioni:

- aziende fino a 15 dipendenti: è facoltà dell'azienda concedere la trasformazione;
- aziende da 15 a 50 dipendenti: un lavoratore/trice;
- aziende di dimensioni maggiori: 2%.

La presentazione della richiesta è consentita a partire dalla data del parto.

La durata dell'orario settimanale è compresa tra le 20 e le 24 ore, in funzione dell'organizzazione del reparto cui il dipendente è assegnato; la distribuzione oraria viene definita tra azienda e dipendente ovvero con accordo aziendale.

Le aziende che al 22 luglio 2013 abbiano già in forza, a qualsiasi titolo, un numero di dipendenti part-time superiore a quanto sopra previsto, sono tenute all'applicazione dei limiti in modo progressivo, dal momento in cui il numero dei contratti a tempo parziale scenda al di sotto dei limiti stessi e per un numero di trasformazioni pari ai contratti part-time venuti a cessare.

**Parte normativa ed economica:**  
Vigenza contrattuale  
22/07/2013 - 31/12/2015

**Sintesi CCNL**  
**FARMACIE SPECIALI**  
(Assofarm)

**Tabella Classificazione / Periodo di prova / Preavviso**

LIVELLI Inquadr.	QUALIFICHE principali	Periodo di prova	Preavviso fino a 5 anni	Preavviso fino a 10 anni	Preavviso oltre 10 aa
1 Q	Quadri che sovrintendono a più unità produttive.	180 gg.	2 mesi	2 mesi	2 mesi
1° S	Quadro: Farmacisti direttori fino a 3 farmacie - Capi servizio	180 gg.	2 mesi	2 mesi	2 mesi
1° C	Quadro: Farmacista direttore di farmacia o di magazzino.	180 gg.	2 mesi	2 mesi	2 mesi
1°	Farmacista collaboratore - Funzionario amministrativo.	90 gg.	2 mesi	2 mesi	2 mesi
2°	Capo ufficio amministrativo - Capo magazzino.	60 gg.	1 mese	45 gg.	2 mesi
3°	Impiegato di magazzino - Impiegato amministrativo.	45 gg.	20 gg.	1 mese.	1 mese
4°	Addetto amministrativo e addetto tecnico.	45 gg.	20 g	1 mese	1 mese
5°	Commesso, Autista, Usciere o fattorino, addetto alle pulizie.	15 gg.	15 gg.	20 gg	20 gg
6°	Addetto alle pulizie.	15 gg.	15 gg.	20 gg	20 gg

Il preavviso decorre dal 1° o dal 16° giorno del mese.

**Tabella delle maggiorazioni (sulla paga oraria)**

TIPO DI LAVORO	Limite annuo	DIURNO	Notturmo (22/06)	Festivo
Lavoro supplementare	-	35%	-	-
Lavoro straordinario (*)	100 H	20%	40%	30%
Lavoro notturno	-	-	10 %	-
Lavoro festivo	-	-	50 %	-
Clausola flessibile	-	10 %	-	-

(\*) Per prestazioni oltre la 40ª ora

Per il servizio domenicale e festivo svolto nelle ore diurne competenti, oltre al riposo compensativo, una maggiorazione del 20% della quota oraria della retribuzione per ogni ora di effettiva prestazione, elevata al 50% per le prestazioni successive alle prime 80 ore per ciascun anno solare (1° gennaio - 31 dicembre).

Tale maggiorazione è assorbita fino a concorrenza in presenza di accordi aziendali migliorativi preesistenti al 22 luglio 2013.

**Servizio notturno**

Ai fini dell'attribuzione delle maggiorazioni di seguito indicate è considerato servizio notturno quello prestato tra le ore 22.00 e le ore 6.00.

Per il servizio notturno devono essere corrisposte, in aggiunta alla retribuzione individuale oraria le seguenti maggiorazioni:

a) per il servizio a porte aperte: 20%;

b) per il servizio a porte chiuse, con l'obbligo per il personale di rispondere ad ogni chiamata: 10%;

c) per il servizio misto, con l'obbligo per il personale di restare in farmacia per rispondere ad ogni chiamata: come al punto a) per le ore in cui la farmacia funziona a porte aperte e come al punto b) per le ore in cui la farmacia funziona a porte chiuse.

Il servizio notturno ordinario (con recupero compensativo) coincidente con la domenica è compensato con l'ulteriore maggiorazione del 20% che si aggiunge a quella prevista ai punti a), b) e c). In caso di coincidenza totale o parziale del servizio notturno con la domenica, competono le retribuzioni di cui sopra ed il riposo compensativo.

In caso di coincidenza totale o parziale del servizio notturno con una delle festività infrasettimanali, le ore di servizio notturno effettuate sono compensate con la quota oraria della retribuzione, maggiorata del 30%.

**Parte normativa ed economica:**  
Vigenza contrattuale  
22/07/2013 - 31/12/2015

**Sintesi CCNL**  
**FARMACIE SPECIALI**  
(Assofarm)

Minimi dall'ottobre 2015

LIVELLI	Retribuzione base
1 Q	2.325,33
1° S	2.245,40
1° C	2.145,00
1°+12 anni	1.996,97
2°+ 2 anni	1.996,97
1°	1996,97
2°	1771,90
3°	1.682,11
4°	1.564,10
5°	1.440,65
6°	1345,35

Vecchi livelli	E.P.A.(*)
Q 1	64,30
Q 2	61,41
Q 3	54,59
A 1	51,65
A 2	40,90
B 1	36,26
B 2	34,09
C 1	30,01

(\*) L'E.P.A: emolumento personale assorbibile riconosciuto  
al solo personale in forza alla data del 16/06/2000

Livelli	I.S.Q.
1° Q	140,00
1° super	130,00
1° livello C	130,00
Indennità speciale	
Livelli	
1° + 12 anni	130,00
1° + 2 anni	100,00

### **Indennità per farmacie periferiche**

Per i farmacisti di zone periferiche, frazioni o piccoli centri che abbiano un solo farmacista e per le quali sia stato fissato dall'autorità competente l'obbligo della reperibilità nelle ore di chiusura e/o un orario di apertura settimanale della farmacia superiore alla durata settimanale del lavoro sono previste le seguenti maggiorazioni percentuali della retribuzione individuale mensile:

- a) 15%, se il farmacista ha soltanto l'obbligo di reperibilità;
- b) 10%, se il farmacista è tenuto all'osservanza di un orario settimanale superiore a quello contrattuale ma nei limiti delle 44 ore settimanali;
- c) 15%, per ogni ora prestata oltre le 44 ore settimanali e riposo compensativo di durata equivalente alle ore di servizio prestato oltre tale limite, oltre al trattamento di cui al punto b);
- d) 15% e mezza giornata di riposo compensativo (da concordare con l'azienda), se il farmacista è tenuto a prestare servizio nell'orario festivo antimeridiano.